

# *Autorità per la vigilanza*

*sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

**Parere n. 76**

**del 6.03.2008**

**PREC265/07**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla GCS SpA – affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 507/93 e s.m.i. nonché delle sanzioni amministrative previste dal vigente codice della strada.

## **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Precontenzioso

*Considerato in fatto*

In data 24.04.2007 il Comune di San Benedetto del Tronto (AP) ha bandito una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In data 8 giugno 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la società GCS S.p.A. contesta che il requisito di ammissione previsto dal bando di gara, relativo alla iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento di tributi nonché di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97, debba essere necessariamente

posseduto da tutti i soggetti associati in caso di raggruppamento temporaneo di imprese.

In particolare, la società istante considera il requisito dell'iscrizione all'albo dei riscossori in contrasto con il principio della libera concorrenza, nella parte in cui lo stesso è richiesto a pena di esclusione in capo a tutti i componenti di un'ATI, in quanto tale requisito è necessario esclusivamente per lo svolgimento del servizio di riscossione, e non anche per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative, anch'esso oggetto dell'affidamento in concessione. Di conseguenza, la GCS S.p.A. eccepisce la preclusione dalla partecipazione alla gara *de qua* di società specializzate nell'ambito di servizi di esternalizzazione dei procedimenti sanzionatori.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, il Comune di San Benedetto del Tronto ha fatto presente che anche il servizio di gestione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada include attività di riscossione per il cui espletamento è necessaria l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, anche sulla base di una pronuncia del Consiglio di Stato (sent. n. 1874/2005 del 7.3.2005) che afferma l'obbligo di iscrizione al suddetto albo per le società che gestiscono tutte le fonti delle entrate locali.

### *Ritenuto in diritto*

Il combinato disposto degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede l'iscrizione all'albo nei confronti dei soggetti che eseguono attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate.

Nel caso in esame, dalla lettura del bando, emerge chiaramente che l'oggetto della concessione integra la fattispecie della gestione delle entrate patrimoniali e che la prestazione principale riguarda l'attività di accertamento e riscossione di tributi locali, per la quale è obbligatoria l'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare tali attività ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

L'iscrizione all'albo dei riscossori costituisce requisito di ammissione necessario in capo ai concorrenti per l'affidamento del servizio in oggetto, in quanto per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate si manifesta particolarmente l'esigenza di controllo, preventivo e contestuale, sull'attività espletata dai soggetti agenti, in relazione alla loro capacità tecnica, finanziaria e morale, indipendentemente dalla marginalità della riscossione dedotta in gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 5271 del 3.10.2005).

Il penetrante controllo da parte dell'Amministrazione statale è giustificato dalla sussistenza di attività di particolare delicatezza e connessione con una delle fondamentali potestà pubbliche, ossia l'imposizione di prestazioni patrimoniali (così TAR Lazio – Latina, sez. I, n. 6 del 7.1.2008)

Pertanto, l'aggiudicatario che partecipa dell'attività di liquidazione e riscossione di entrate pubbliche non può prescindere dal necessario ed indefettibile requisito di iscrizione all'Albo. Tale requisito, essendo di carattere soggettivo, deve essere posseduto singolarmente da ciascuna associata (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 435 del 14.2.2005; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 364).

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- la richiesta, a pena di esclusione, del requisito di iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento di tributi e di riscossione tributi ed altre entrate delle Province e dei Comuni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97 in capo a tutti gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento temporaneo sia conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori

Piero Calandra

Guido Moutier

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27.03.2008

